

REGOLAMENTO (CEE) N. 597/73 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1973

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ed il regolamento (CEE) n. 1674/72, che fissa le norme generali per la concessione e il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 1972 ⁽³⁾, dispone all'articolo 3, paragrafo 1, che le sementi di *Linum usitatissimum* L. partim — Lino tessile possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate » ;

considerando che la produzione di dette sementi certificate è particolarmente costosa sia per il costituente, data la ristrettezza del mercato, sia per il moltiplicatore, a causa della scarsa resa in sementi e delle difficoltà di sgranatura ; che per tale motivo gli agricoltori usano troppo spesso sementi di qualità inferiore di loro produzione ;

considerando d'altronde che l'avena altissima (*Arrhenatherum elatius* (L.) J. e C. Presl.) della voce 12.03 della tariffa doganale comune riveste localmente un interesse economico non trascurabile ;

considerando che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di incoraggiare mediante la concessione di un aiuto la produzione delle sementi certificate di lino tessile e di avena altissima ; che a tal fine questi prodotti devono figurare nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 ;

considerando inoltre che occorre completare l'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il

finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi ⁽⁴⁾, facendo pure riferimento alla direttiva del 30 giugno 1969, sopra citata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le voci seguenti sono inserite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 12.01	<i>Linum usitatissimum</i> L. partim Lino tessile
ex 12.03 C	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. e C. Presl. Avena altissima

Articolo 2

1. L'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1674/72 è modificato come segue :

« — quali definite dalla direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foragere ⁽³⁾, e dalla direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁴⁾, modificate da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1972 ⁽⁵⁾. »

2. La nota a piè pagina n. 4 del regolamento (CEE) n. 1674/72 è sostituita dalle due note seguenti :

« ⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22. »

Articolo 3

Il presente regolamento è applicabile dal 1° luglio 1973.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. GLINNE
